



DOCUMENTO DESCRITTIVO

DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA RISTRETTA, IN UN UNICO LOTTO, PER L’AFFIDAMENTO DELLA IDEAZIONE, DELLO SVILUPPO E DELLA GESTIONE DI UN PROGETTO DI “RIGENERAZIONE URBANA” DELL’AREA EX EXPO MILANO 2015 A SUPPORTO DI AREXPO S.P.A.

CIG: 6933037B1D



PREMESSA

La presente gara comunitaria a procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. n. 50/2016, è indetta dalla Arexpo S.p.A. per l'affidamento della ideazione, dello sviluppo e della gestione di un progetto di "Rigenerazione Urbana" dell'Area ex Expo Milano 2015 a supporto della medesima Arexpo S.p.A., mediante il Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 3 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul "profilo del committente" www.arexpo.it, nonché per estratto sui seguenti quotidiani: Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Milano Finanza, The Economist, The Financial Times, Wall Street Journal.

La documentazione ufficiale della presente procedura è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dal profilo del committente: www.arexpo.it; nell'apposito spazio denominato "Bandi e Gare - Gare in corso"; sono inoltre ivi reperibili il formato editabile della Domanda di partecipazione, del DGUE e degli ulteriori allegati.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.lgs. n. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.

Responsabile del procedimento

È designato quale Responsabile del Procedimento, il Dott. Marco Carabelli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016.

Durata del procedimento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2, della L. 241/1990, e dell'art. 32, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, il termine del procedimento è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, che sarà indicato nella Lettera d'invito.

Richieste di chiarimenti

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente Documento descrittivo e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti ad Arexpo S.p.A.

Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno **6 febbraio 2017**, a mezzo PEC all'indirizzo arexpo@pec.arexpo.it.



I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno pubblicati in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito di cui al punto I.1 del Bando di gara.

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

CIG 6933037B1D

1. OGGETTO

Con la presente procedura Arexpo S.p.A. intende selezionare un operatore economico con il quale stipulare un Contratto Quadro, misto di appalto e concessione (di seguito "**Contratto Quadro**"), suddiviso in due Fasi aventi ad oggetto:

Fase 1) un appalto di servizi avente ad oggetto le attività di *advisory* tecnica, economica e finanziaria, a supporto di Arexpo S.p.A. per:

- i) l'ideazione ed elaborazione del Masterplan per la "*Rigenerazione Urbana*" dell'Area ex Expo Milano 2015 (circa 1.000.000 mq), ivi includendo in via non esaustiva:
 - a) lo sviluppo del *concept* del "Parco della Scienza, del Sapere e dell'Innovazione", comprensivo dello Human Technopole, gestito dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, ed il campus delle Facoltà scientifiche dell'Università Statale di Milano;
 - b) l'elaborazione del piano di valorizzazione delle opere esistenti all'interno dell'Area ex Expo Milano 2015;
 - c) l'elaborazione del piano dei servizi all'interno dell'Area ex Expo Milano 2015 e le modalità di gestione degli stessi;
 - d) la pianificazione urbanistica e temporale delle fasi progettuali volte all'attuazione degli interventi previsti nel Masterplan;
 - e) l'individuazione dettagliata del percorso amministrativo da seguire, anche in relazione agli strumenti e ai percorsi già attivi;
 - f) il piano di sviluppo del "Parco della Scienza, del Sapere e dell'Innovazione", comprensivo dello Human Technopole



e del Campus delle Facoltà scientifiche dell'Università Statale di Milano,

g) il piano di valorizzazione e di dismissione delle aree non oggetto di concessione di cui alla Fase 2);

ii) l'elaborazione di un Piano economico e finanziario (*Business Plan*) dello sviluppo complessivo dell'intera Area ex Expo Milano 2015;

iii) la predisposizione del Piano economico e finanziario (*Business Plan*) di progetto per la parte di competenza del concessionario;

- Fase 2)**
- i) una concessione per la gestione degli spazi con costituzione di un diritto di superficie, per una durata massima di 50 (cinquanta) anni, avente ad oggetto l'Area ex Expo Milano 2015, per la parte non riservata ad Arexpo S.p.A., per una estensione tale da attribuire una SLP (Superficie Lorda di Pavimento) di n. 250.000 mq;
 - ii) ad esito dell'affidamento, Arexpo S.p.A. si riserva di estendere tale SLP sino ad un massimo di n. 480.000 mq;
 - iii) nell'ambito di tale fase, Arexpo S.p.A. si riserva, altresì, di affidare al concessionario attività di supporto alla dismissione dei beni immobili riservati (dal Masterplan approvato) alla gestione della medesima Arexpo S.p.A. e, quindi, non oggetto del rapporto concessorio.

Il predetto Contratto Quadro, misto di appalto e concessione, prevedrà in favore di Arexpo S.p.A. una facoltà di recesso, da esercitarsi al termine della Fase 1), e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni; con conseguente possibilità, quindi, per Arexpo S.p.A. di non dare avvio ed esecuzione alle attività della Fase 2), senza oneri per la medesima Arexpo S.p.A.

Dell'intera Area ex Expo Milano 2015 (circa 1.000.000 mq) di cui al Masterplan oggetto di approvazione al termine della Fase 1) da parte di Arexpo S.p.A., in particolare, quest'ultima provvederà a svolgere in proprio le attività di gestione ad eccezione della parte di detta Area che potrà essere oggetto della concessione di cui alla Fase 2).

Per la parte in concessione, il Contratto Quadro conterrà prescrizioni e/o direttive ai fini dell'esecuzione delle eventuali attività di progettazione, di realizzazione e di gestione degli immobili e, più in generale, delle opere e delle aree ricadenti nell'Area ex Expo Milano 2015, da realizzarsi in



conformità di quanto sarà previsto nel Masterplan approvato da Arexpo S.p.A. in ordine alla "Rigenerazione Urbana" della predetta Area, ivi inclusa l'attuazione del Piano Industriale di progetto, ad eccezione tuttavia delle attività – che verranno individuate secondo quanto stabilito nel contratto medesimo – che Arexpo S.p.A. si riserva di gestire in proprio.

In particolare, nella fase di esecuzione contrattuale ed in ragione del Masterplan approvato da Arexpo S.p.A., il soggetto che intenda gestire l'area in concessione mediante interventi di realizzazione, recupero e ristrutturazione, e, comunque, con attività qualificabili come opere e/o lavori, dovrà svolgere detti interventi e/o attività nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni previste dal Contratto Quadro relative, tra le altre, alle modalità di affidamento a terzi ed ai requisiti necessari per l'esecuzione di detti interventi e/o attività, tutto al fine di garantire la qualificazione degli esecutori.

Rientrano, altresì, nell'oggetto della concessione di cui alla Fase 2):

- i) la gestione degli spazi in concessione in ragione del Masterplan approvato da Arexpo S.p.A., ivi incluse le attività inerenti gli standard urbanistici, le strutture esistenti da rifunzionalizzare e le aree diverse, comprendenti le aree a parco;
- ii) l'obbligo dell'operatore economico aggiudicatario di supportare Arexpo S.p.A., ove da questo richiesto, nella definizione della migliore strategia di gestione e sviluppo (ed eventualmente nell'attuazione della stessa) per quanto attiene le attività riservate alla medesima Arexpo S.p.A.

Quanto sopra dovrà essere eseguito nel rispetto dell'Accordo di Programma approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7471 del 4 agosto 2011 (pubblicato sul BURL n. 32, Serie Ordinaria dell'8 agosto 2011), nonché del relativo Atto integrativo a detto Accordo di Programma, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 432 del 30 maggio 2016 (pubblicato sul BURL n. 23, Serie Ordinaria del 6 giugno 2016) – peraltro, con riferimento alle aree a parco, queste verranno assegnate nel rispetto di quanto stabilito nel predetto Accordo di Programma – e, comunque, degli strumenti urbanistici applicabili, tutto come meglio specificato negli atti di gara.

Peraltro, sarà apprezzata in offerta e, comunque, sarà necessaria in fase di esecuzione contrattuale, un'adeguata conoscenza del contesto di riferimento della presente iniziativa, del territorio milanese e, comunque, dell'Area ex Expo Milano 2015.



Contesto di riferimento

Con il richiamato Accordo di Programma, del 4 agosto 2011 sono stati definiti gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia dell'ambito territoriale delle aree del sito espositivo nel sito dove si è svolto Expo 2015. Nell'Accordo di Programma era previsto che gli interventi sarebbero stati eseguiti in due fasi temporalmente distinte, ma coordinate tra loro, la prima funzionalmente rivolta alla predisposizione, all'infrastrutturazione e all'allestimento del sito espositivo, (tale fase viene d'innanzi denominata "fase Expo"), la seconda funzionalmente rivolta alla riqualificazione dell'area al termine dell'Esposizione Universale, mediante un intervento complesso di trasformazione urbanistica che tenesse conto dei principi e degli oneri declinati nell'Accordo di Programma (tale fase viene d'innanzi denominata: "fase post-Expo").

Con la presente procedura di gara, Arexpo S.p.A. intende proseguire la "fase post-Expo", già iniziata con l'affidamento dell'attività di redazione delle Linee Guida per lo sviluppo del Masterplan dell'area ex Expo 2015, individuando un operatore economico di primo livello nel mercato, che supporti Arexpo nello sviluppo del Masterplan e del proprio Piano Industriale, nonché comunque si occupi in concreto della riqualificazione e dello sviluppo dell'area.

Trattandosi di un intervento di riqualificazione urbana tra i più importanti e ambiziosi che si siano attivati nel Paese negli ultimi anni, Arexpo S.p.A. deve selezionare con la presente procedura un operatore economico di primario livello internazionale, di comprovata solidità dal punto di vista economico e finanziario, e che sia in possesso di elevati requisiti curriculari e di capacità tecnica, necessari per poter portare a termine la realizzazione degli interventi e successivamente gestire, in un rapporto di lunga durata, l'area e quanto vi è stato realizzato.

Obiettivo di Arexpo S.p.A., infatti, è quello di realizzare, a Milano, in una delle aree urbane più infrastrutturate e accessibili del sud Europa, il "Parco della Scienza, del Sapere e dell'Innovazione", valutando l'Esposizione Universale del 2015 come un'occasione emblematica per un ridisegno complessivo, integrato e unitario di un'area strategica che riposiziona l'immagine del territorio, valorizza le eredità dell'evento del 2015 e attiva processi di sviluppo socio-economico sostenibile.

Partendo quindi da un'analisi di contesto, dalla valorizzazione dell'eredità dell'Esposizione Universale nonché dall'ottimizzazione della convivenza con la fase di gestione transitoria del sito espositivo, il progetto di sviluppo dovrà configurare uno scenario di trasformazione e riqualificazione unitario dell'Area che rappresenti una nuova centralità



urbana, in un contesto territoriale più ampio; la definizione delle diverse destinazioni d'uso, integrate in un ambiente che guarda al futuro, ricco di tecnologia, cultura e paesaggio dovrà garantire ricadute positive tangibili sul territorio nonché la sostenibilità economico - finanziaria del Piano industriale di Arexpo S.p.A..

Durata

All'esito dell'aggiudicazione della presente procedura si procederà alla stipula di un Contratto Quadro, misto di appalto e concessione.

La durata stimata massima complessiva del rapporto tra Arexpo S.p.A. e l'operatore economico non sarà superiore a 51 (cinquantuno) anni, con le seguenti specificazioni.

Per quanto riguarda le attività di cui alla Fase 1, l'operatore economico dovrà completare le attività e sottoporre ad Arexpo S.p.A. i documenti richiesti (c.d. *output*) nel termine di 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del Contratto Quadro.

Nei successivi 6 (sei) mesi: i) Arexpo S.p.A. procederà a vagliare ed approvare gli *output* presentati, previa effettuazione di analisi, eventuale presentazione di rilievi e/o richiesta di modificazione e/o integrazione di detti *output*, ai fini della definitiva approvazione degli stessi; ii) a seguito dell'approvazione degli *output* da parte di Arexpo S.p.A., l'aggiudicatario supporterà Arexpo S.p.A. nella predisposizione degli adempimenti necessari relativi a tutto l'iter approvativo previsto dalla normativa vigente e, comunque, necessari per ottenere dalle Autorità ed Enti competenti i provvedimenti autorizzativi inerenti il Piano integrato degli interventi (rilascio permessi e autorizzazioni, nonché ulteriori strumenti di programmazione urbanistica).

Salvo che Arexpo non intenda avvalersi della facoltà di recesso di cui al punto II.1.4), del Bando di gara, il rapporto concessorio di cui alla Fase 2 avrà una durata massima di 50 (cinquanta) anni, decorrenti dall'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi di cui sopra, durata puntualmente determinata in esito alla offerta dell'aggiudicatario, nonché comunque alla definizione delle attività di cui alla Fase 1.

Opzioni

Come meglio verrà dettagliato nella Lettera di invito e salvo quant'altro previsto nel presente Documento descrittivo, Arexpo S.p.A. si riserva le seguenti facoltà:

- i) di ricorrere all'art. 63, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016;
- ii) di richiedere all'aggiudicatario, nel corso della durata del



Contratto Quadro, di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto Quadro stesso fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;

- iii) di proroga del Contratto Quadro di cui all'art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente;
- iv) per la Fase 2) Arexpo S.p.A. si riserva, altresì, di concedere una proroga della durata massima della concessione, qualora i tempi di ammortamento dell'investimento del concessionario si protraggano, per atti e/o fatti non dipendenti da quest'ultimo, oltre la durata massima inizialmente stabilita.

Valore stimato e basi d'asta

Il valore stimato dell'iniziativa è pari ad Euro 2.000.000.000,00= (duemiliardi).

Il predetto valore stimato è da considerarsi quale valore indicativo, atteso e, comunque, non vincolante per Arexpo S.p.A., determinato tenuto conto delle attività di Fase 1) e delle attività di Fase 2), ivi comprendendo i valori attesi relativi alle attività di sviluppo e gestione dell'area oggetto di concessione.

Si precisa, altresì, che:

con riferimento alle attività oggetto della **Fase 1)**: il corrispettivo in favore dell'aggiudicatario è pari all'importo **al ribasso offerto sulla base d'asta** pari ad Euro 3.000.000,00=, IVA esclusa, con oneri per la sicurezza pari a zero;

l'importo offerto dall'aggiudicatario, peraltro, verrà suddiviso in due parti e corrisposto come segue:

- una parte fissa e certa, pari a 2/3 dell'importo offerto dall'aggiudicatario;
- una parte variabile e dovuta da Arexpo S.p.A. unicamente nel caso non si proceda alla Fase 2), pari al restante 1/3 dell'importo offerto dall'aggiudicatario;

con riferimento alle attività oggetto della **Fase 2)**: l'importo del canone concessorio da riconoscere in favore di Arexpo S.p.A., è pari all'importo **al rialzo offerto dall'aggiudicatario rispetto alla base d'asta** che verrà definita nella Lettera di invito; peraltro,



- il Contratto Quadro prevedrà un meccanismo di variabilità del canone all'aumentare delle SLP in concessione (si rammenta, infatti, che nel corso dell'affidamento l'estensione dell'area in concessione pari a minimo n. 250.000 mq di SLP (Superficie Lorda di Pavimento) potrà essere incrementata da Arexpo S.p.A. sino ad un massimo di n. 480.000 mq di SLP.

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

2.1 Soggetti ammessi alla procedura

È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, ivi inclusi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri UE, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; per i Paesi terzi (extra UE), vale quanto stabilito all'art. 49 del D.lgs. n. 50/2016.

In particolare, salve le ulteriori forme previste dalla normativa vigente, è ammessa la partecipazione:

- di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.), di cui all'art. 45, comma 2, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016;
- di Consorzi ordinari di cui di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016;
- di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016; per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito (con delibera dei rispettivi organi deliberativi, da produrre unitamente alla Domanda di partecipazione) di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I., Consorzio) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o Consorzio, pena l'esclusione dell'impresa e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'impresa stessa partecipa.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara



anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.

In caso di partecipazione nelle forme di cui all'art. 45, comma 1, lettere d), e), del D.lgs. n. 50/2016, la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria.

Ai sensi dell'art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette *black list*, di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2010. Arexpo S.p.A. effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle *black list* in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.

Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

2.2 Requisiti necessari per la partecipazione

2.2.1. Requisiti di carattere generale di cui al punto III.1.1) del Bando di gara

Pena l'esclusione dalla procedura, il concorrente deve essere in possesso, all'atto della presentazione della Domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura, dei requisiti prescritti nel punto III.1.1) del Bando di gara, e segnatamente:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l'oggetto dell'appalto, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016;



- b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

A pena di esclusione dalla gara, qualora l'offerente partecipi in forma aggregata/associata (R.T.I., Consorzio o altra forma prevista dall'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016):

- i) il requisito di carattere generale e di idoneità professionale di cui alla precedente lettera a) deve essere posseduto da ciascuna impresa aggregata/associata a qualsiasi titolo partecipante alla gara;
- ii) il requisito di carattere generale di cui alla precedente lettera b) deve essere posseduto da ciascuna impresa aggregata/associata a qualsiasi titolo partecipante alla gara.

2.2.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto III.1.2) del Bando di gara

Pena l'esclusione dalla procedura, il concorrente deve essere in possesso, all'atto della presentazione della Domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura, dei requisiti prescritti nel punto III.1.2) del Bando di gara, e segnatamente:

- a) avere realizzato, in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, con bilancio approvato alla data di presentazione della Domanda di partecipazione, un fatturato minimo annuo realizzato nell'esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto della Fase 1) di cui al precedente paragrafo 1 (elaborazione *Masterplan*, progetti immobiliari su vasta scala o progetti di riqualificazione urbana di vasta scala) pari ad almeno Euro 2.000.000,00= (duemilioni/00), IVA esclusa;
- b) possedere un indicatore Attivo Corrente/Passivo Corrente, relativo all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della Domanda di partecipazione, maggiore o uguale a 1;
- c) avere, alla data di presentazione della Domanda di partecipazione, un ammontare complessivo degli *asset* immobiliari (propri o *under management*) non inferiore a Euro 750.000.000,00= (settecentocinquantamiloni/00).

A pena di esclusione dalla gara, qualora l'offerente partecipi in forma aggregata/associata (R.T.I., Consorzio o altra forma prevista dall'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016):

- i) il requisito di capacità economica e finanziaria di cui alla precedente lettera a) deve essere posseduto:



- complessivamente dai componenti dell'R.T.I. o del Consorzio ordinario che svolgeranno le attività oggetto della Fase 1;
- dal Consorzio, e, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici della Fase 1, nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016;

ii) il requisito di capacità economica e finanziaria di cui alla precedente lettera b) deve essere posseduto:

- da ciascun componente l'R.T.I. o il Consorzio ordinario;
- dal Consorzio, e, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici;

iii) il requisito di capacità economica e finanziaria di cui alla precedente lettera c) deve essere posseduto:

- complessivamente dai componenti dell'R.T.I. o del Consorzio ordinario che svolgeranno le attività oggetto della Fase 2;
- complessivamente dal Consorzio, e, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici della Fase 2, nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016.

Si precisa che, in ragione di quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016, Arexpo S.p.A. si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale – segnatamente, il requisito di fatturato specifico di cui alla lettera a) del punto III.1.2) del Bando di gara – per le motivazioni che seguono: assume fondamentale importanza ai fini della presente procedura, tenuto conto dell'oggetto del Contratto Quadro, misto di appalto e concessione, i volumi attesi ed il contesto di riferimento sopra delineato, la possibilità di selezionare operatori economici dotati di:

1) capacità economica e finanziaria adeguate e proporzionate al valore annuo del Contratto Quadro, nella Fase 1), tale da garantire la congruità della capacità produttiva/imprenditoriale dell'aggiudicatario con gli impegni previsti dal Contratto misto di appalto e concessione;

2) capacità tecniche idonee a garantire un adeguato ed elevato livello professionale e qualitativo delle prestazioni.

Ciò detto, anche sulla base di un'approfondita analisi del mercato di riferimento, preventivamente svolta al fine di determinare il requisito di fatturato di cui sopra, tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto di gara, nella quantificazione del



menzionato requisito è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dal D.lgs. n. 50/2016.

A quanto fin qui brevemente esposto, si aggiunga che nella presente procedura viene incentivata la partecipazione di R.T.I. o Consorzi in modo da favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, atteso che non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti e/o di partecipazione alle possibili forme di associazione.

Resta in ogni caso ferma la possibilità di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento.

2.2.3. Requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.1.3) del Bando di gara

Pena l'esclusione dalla procedura, il concorrente deve essere in possesso, all'atto della presentazione della Domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura, dei requisiti prescritti nel punto III.1.3) del Bando di gara, e segnatamente:

- a) essere in possesso, alla data di presentazione della Domanda di partecipazione, della certificazione del sistema di gestione per la qualità in corso di validità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008, e successive;
- b) avere eseguito, negli ultimi cinque anni solari antecedenti la data di presentazione della Domanda di partecipazione, o avere in corso di esecuzione, almeno due servizi ciascuno dei quali di valore non inferiore ad Euro 1.500.000,00= (unmilione cinquecentomila/00), IVA esclusa, aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto della Fase 1), di cui al precedente punto II.1.4), ivi includendo attività di i) advising per l'individuazione di modelli gestionali per la realizzazione e gestione di interventi di sviluppo, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato, ii) consulenza gestionale ed economico-finanziaria in fase di definizione di progetti o programmi di sviluppo immobiliare;
- c) avere eseguito, negli ultimi cinque anni solari antecedenti la data di presentazione della Domanda di partecipazione, o avere in corso di esecuzione, iniziative di sviluppo e gestione relative ad una SLP (Superficie Lorda di Pavimento) complessiva non inferiore a n. 400.000 (quattrocentomila) mq, aventi ad oggetto le attività di cui alla Fase 2), di cui al precedente punto II.1.4);



- d) avere eseguito negli ultimi dieci anni solari antecedenti la data di presentazione della Domanda di partecipazione, almeno un'iniziativa avente ad oggetto attività di cui alla precedente lettera c) riferito a una SLP (Superficie Lorda di Pavimento) non inferiore a n. 200.000 (duecentomila) mq (c.d. *"iniziativa di punta"*).

A pena di esclusione dalla gara, qualora l'offerente partecipi in forma aggregata/associata (R.T.I., Consorzio o altra forma prevista dall'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016):

i) il requisito di capacità tecnica di cui alla precedente lettera a) deve essere posseduto:

- da ciascuno dei componenti dell'R.T.I. o del Consorzio ordinario;
- dal Consorzio, e, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016;

ii) il requisito di capacità tecnica di cui alla precedente lettera b) deve essere posseduto:

- complessivamente dai componenti dell'R.T.I. o del Consorzio ordinario che svolgeranno le attività oggetto della Fase 1;
- complessivamente dal Consorzio, e, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici della Fase 1, nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016;

iii) il requisito di capacità tecnica di cui alla precedente lettera c) deve essere posseduto:

- complessivamente dai componenti dell'R.T.I. o del Consorzio ordinario che svolgeranno le attività oggetto della Fase 2;
- complessivamente dal Consorzio, e, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici della Fase 2, nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016;

iv) il requisito di capacità tecnica di cui alla precedente lettera d) deve essere posseduto:

- da almeno uno dei componenti dell'R.T.I. o del Consorzio ordinario che svolgeranno le attività oggetto della Fase 2;
- dal Consorzio, o, ove indicate, da almeno una delle imprese consorziate indicate quali esecutrici della Fase 2, nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016.



2.3. Avvalimento

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante al raggruppamento o al consorzio in caso di R.T.I. o consorzi) dichiarandolo espressamente nel DGUE, Parte II, Sezione C.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto Quadro, misto di appalto e concessione.

A tale fine, si ricorda che il Contratto Quadro è in ogni caso eseguito dall'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore per la Fase 1), nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un R.T.I. o Consorzio ordinario tra mandante mandataria o tra consorziate.

In tal caso il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, presentare ad Arexpo S.p.A. unitamente alla Domanda di partecipazione i seguenti documenti:

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria attestante:

- l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso Arexpo S.p.A., di messa a disposizione per tutta la durata del Contratto Quadro e/o della sola Fase 1 e/o della sola Fase 2, a seconda che il requisito venga prestato per l'esecuzione, rispettivamente, di entrambe le Fasi, della sola Fase 1 e/o della sola Fase 2, delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;



- la mancata partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;

b) originale o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del Contratto Quadro e/o della sola Fase 1 e/o della sola Fase 2, a seconda che il requisito venga prestato per l'esecuzione, rispettivamente, di entrambe le Fasi, della sola Fase 1 e/o della sola Fase 2. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell'oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento. Arexpo S.p.A. eseguirà in corso d'esecuzione del Contratto Quadro le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del Contratto Quadro ed in particolare che le prestazioni oggetto del Contratto Quadro sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

In particolare, l'impresa ausiliaria dovrà, nel DGUE, Parte II, Sezione C, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV e dalla parte VI del DGUE. Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione del Contratto Quadro.

Le sopra richiamate dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono essere corredate, a pena di esclusione, da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La Domanda di partecipazione ed ulteriore documentazione di cui al successivo paragrafo 4, redatta in lingua italiana o nel caso in cui sia



redatta in lingua diversa dall'italiano corredata da traduzione giurata, dovrà pervenire ad Arexpo S.p.A., presso la sede operativa in Via Torquato Taramelli n. 26, (20124) Milano, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12,00** del giorno **28 febbraio 2017**, pena l'irricevibilità della Domanda medesima e la non ammissione dell'operatore economico alla gara.

La Domanda di partecipazione, unitamente alle dichiarazioni ed alla documentazione ad essa allegate (di cui al successivo paragrafo 4), dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso che sia, a pena di esclusione dalla gara, sigillato, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

Il plico dovrà essere confezionato nei modi di seguito indicati a seconda che l'impresa partecipi singolarmente ovvero in R.T.I. o Consorzio, costituito o costituendo.

Il plico dovrà altresì recare la seguente dicitura: ***"Procedura ristretta, in un unico lotto, per l'affidamento della ideazione, dello sviluppo e della gestione di un progetto di "Rigenerazione Urbana" dell'Area ex Expo Milano 2015 a supporto di Arexpo S.p.A. – Domanda di partecipazione"***.

- Per le imprese che partecipano singolarmente: al fine dell'identificazione della provenienza del plico, quest'ultimo, a pena di esclusione, dovrà recare, all'esterno, il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione idoneo ad accertare con certezza la provenienza del plico stesso. Il plico dovrà altresì riportare le indicazioni del mittente (cioè la denominazione o ragione sociale).
- Per i R.T.I. e per i Consorzi, costituiti o costituendi: al fine dell'identificazione della provenienza del plico quest'ultimo, a pena di esclusione, dovrà recare, all'esterno, il timbro o altro diverso elemento di identificazione idoneo ad accertare con certezza la provenienza del plico stesso:
 - dell'impresa mandataria e/o di una delle imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito o costituendo, e/o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. n. 50/2016 non ancora costituiti;
 - del Consorzio, in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. n. 50/2016 già costituito o di Consorzi di cui alle lettere b) e c), comma 2, dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016.



Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'impresa - soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, comunque, entro e non oltre, il termine perentorio sopra indicato.

Si precisa che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati la dicitura ***“Procedura ristretta, in un unico lotto, per l'affidamento della ideazione, dello sviluppo e della gestione di un progetto di “Rigenerazione Urbana” dell’Area ex Expo Milano 2015 a supporto di Arexpo S.p.A. – Domanda di partecipazione”***, nonché la denominazione dell'Impresa/R.T.I./Consorzio concorrente dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente la Domanda di partecipazione.

L'invio del plico contenente la Domanda di partecipazione, nonché le dichiarazioni e la documentazione prevista dal presente Documento descrittivo è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Arexpo S.p.A. ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

4. CONTENUTO DEL PLICO

All'interno del plico il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

4.1 Domanda di partecipazione

La Domanda di partecipazione deve essere conforme al facsimile di cui all'Allegato 1 al presente Documento descrittivo, debitamente compilata, e deve contenere la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, nonché le ulteriori informazioni richieste,



firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta, a pena di esclusione, nell'ultima pagina dal legale rappresentante avente i necessari poteri.

Nella Domanda di partecipazione dovrà essere indicata la forma di partecipazione ed in caso di partecipazione in forma aggregata/associata dovrà essere specificata la suddivisione delle attività (distinguendo tra quelle oggetto di Fase 1 e quelle oggetto di Fase 2) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

La Domanda di partecipazione deve essere corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore; in caso di carenza nel plico della copia del documento di identità del sottoscrittore, il concorrente verrà escluso dalla procedura.

A pena di esclusione:

- in caso di R.T.I. o Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. n. 50/2016 già costituiti, la Domanda di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria avente i necessari poteri per impegnare il concorrente nella presente procedura;
- in caso di R.T.I. o Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. n. 50/2016 costituendi, la Domanda di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppanda o consorzianda, avente i necessari poteri per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, la Domanda di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, avente i necessari poteri per impegnare il concorrente nella presente procedura, e deve indicare quali sono le imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, non costituiti, la Domanda di partecipazione, dovrà altresì contenere, a pena di esclusione dalla gara: i) l'indicazione a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza; ii) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'Allegato 1 al presente Documento descrittivo sia il domicilio eletto che l'indirizzo PEC cui inviare le comunicazioni. Arexpo S.p.A., ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 50/2016,



invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura esclusivamente tramite PEC, all'indirizzo indicato dal concorrente nell'Allegato 1.

4.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre e inserire nel plico il Documento di gara unico europeo, in conformità al modello allegato al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2016, recante *"linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016"* come integrata dalla Circolare 18 luglio 2016, pubblicata in data 27 luglio 2016.

Per comodità, il DGUE di cui all'Allegato 2 al presente Documento Descrittivo è stato opportunamente adattato alle specifiche caratteristiche della presente procedura. Resta inteso che il modello di DGUE cui fare riferimento è quello allegato al predetto Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2016.

Il concorrente potrà presentare un DGUE conforme al modello allegato al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2016 che abbia già utilizzato per altre procedure di gara e che riporti anche informazioni e dichiarazioni non richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, purché siano riportate tutte le informazioni e dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente procedura ai fini del necessario possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione.

Il DGUE dovrà sempre a pena di esclusione dalla procedura essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i necessari poteri.

In caso di R.T.I. o in Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del R.T.I. o Consorzio, il DGUE dovrà essere prodotto e sottoscritto dal legale rappresentante avente i necessari poteri:

- i) di ciascuna delle imprese componenti il R.T.I. o il Consorzio, in caso di R.T.I. o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- ii) del Consorzio medesimo e di ciascuna delle imprese consorziate indicate quali esecutrici, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016.



Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto, in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria secondo quanto specificato sopra al punto 2.3 del presente Documento descrittivo.

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle Linee guida eventualmente adottate dall'A.N.AC. o eventualmente delle seguenti ulteriori istruzioni: alla data di pubblicazione del Bando di gara e del presente Documento Descrittivo si fa riferimento al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2016, recante *"linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016"* come integrata dalla Circolare 18 luglio 2016, pubblicata in data 27 luglio 2016.

Con tale documento il concorrente dovrà, tra l'altro, dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- il possesso di tutti i requisiti richiesti al punto III.1 del Bando di gara;
- in caso di ricorso all'avvalimento, l'identità dell'impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento; dovrà essere prodotto un DGUE apposito sottoscritto da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con il quale la stessa fornisca le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II e delle parti III, IV ove pertinente e VI del DGUE allegato.
- l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante.

In tale fase della procedura, nulla dovrà essere dichiarato in ordine al subappalto inerente le attività di cui alla Fase 1); le modalità di dichiarazione del predetto subappalto, in particolare, saranno disciplinate nella Lettera di invito.

Con particolare riferimento alle **attestazioni inerenti i requisiti richiesti** ai fini della partecipazione alla presente procedura:

- a) il possesso del requisito di ordine generale di cui al **punto III.1.1) lettera a) del Bando di gara** deve essere dichiarato nel DGUE alla Parte IV, Lettera A, n. 1;
- b) la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui al **punto III.1.1) lettera b) del Bando di gara** deve essere dichiarata compilando la Parte III del DGUE;



- c) il possesso del requisito di fatturato specifico richiesto al **punto III.1.2), lettera a), del Bando di gara**, deve essere dichiarato nel DGUE alla Parte IV, lettera B, n. 2°); a tale proposito, si precisa che il concorrente dovrà indicare nel DGUE il fatturato specifico annuo **effettivamente conseguito** negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di partecipazione;
- d) il possesso del requisito richiesto al **punto III.1.2), lettera b) del Bando di gara** deve essere dichiarato nel DGUE alla Parte IV, Lettera B, n. 4;
- e) il possesso del requisito richiesto al **punto III.1.2), lettera c) del Bando di gara** deve essere dichiarato nel DGUE alla Parte IV, Lettera B, n. 6;
- f) il possesso del requisito richiesto al **punto III.1.3), lettera a) del Bando di gara** deve essere dichiarato nel DGUE alla Parte IV, Lettera D;
- g) il possesso dei requisiti richiesti al **Punto III.1.3), lettere b), c) e d) del Bando di gara** deve essere dichiarato nel DGUE alla Parte IV, Lettera C, n. 1b), avendo cura di attestare singolarmente i servizi/le iniziative richiesti/e alla lettera b) e alla lettera c), nonché comunque l'“iniziativa di punta” richiesta alla lettera d); in particolare, per ciascun servizio/iniziativa, è necessario specificare le seguenti informazioni di dettaglio:
- il committente;
 - l'oggetto e la descrizione;
 - le caratteristiche delle attività e dei relativi elementi più significativi;
 - la localizzazione dell'intervento;
 - le soluzioni di sviluppo e gestione poste in essere;
 - la data, la durata e la cronologia dell'intervento;
 - il valore in SLP;
 - l'importo.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del DL n. 306/1992, convertito con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D.lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.



Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 dell'art. 80 è necessario indicare nell'apposito riquadro del DGUE (Parte III, sez. D) il riferimento ai soggetti previsti dal D.lgs. n. 159/2011.

Tutte le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, dovranno essere rese dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri per tutti i soggetti che – conformemente a quanto stabilito nel Comunicato del Presidente ANAC 26 ottobre 2016 – rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e segnatamente:

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio,
- i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara e comunque fino alla presentazione della Domanda di partecipazione.

Si precisa inoltre che in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 dovranno essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse in nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione della domanda di partecipazione e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente. Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, del D.lgs. n. 50/2016 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o incidenti sulla moralità



professionale del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5, del D.lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni rese nelle Linee Guida dell'A.N.AC.) o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire ad Arexpo S.p.A. ogni opportuna valutazione.

4.3 Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il concorrente, al fine di dimostrare l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80, commi 1, 2 e 5 lettera l) del D.lgs. n. 50/2016, dovrà a pena di esclusione, qualora le relative dichiarazioni siano state rese nel DGUE con riferimento al solo sottoscrittore, inserire nel plico tante dichiarazioni conformi a quella di cui all'Allegato 4 del presente Documento descrittivo, debitamente compilate da ciascuno dei seguenti soggetti, in conformità a quanto stabilito nel Comunicato del Presidente ANAC 26 ottobre 2016:

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio,
- i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara e comunque fino alla presentazione della Domanda di partecipazione.

Si rammenta che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.

4.4 PASSOE

Il Plico dovrà contenere il documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS.

Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole



tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it.

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, otterrà, quindi, dal sistema un "PASOUE".

La mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASOUE, non comportano, di per sé l'esclusione dalla presente procedura, ma Arexpo S.p.A. si riserva di richiedere apposita integrazione.

Si precisa che in caso di R.T.I. o Consorzio costituendi, tutte i soggetti facenti parte dello stesso R.T.I. o Consorzio dovranno produrre il PASOUE; in caso di avvalimento l'impresa ausiliaria dovrà produrre il PASOUE.

4.5 Ulteriore documentazione

In caso di sottoscrizione dei precedenti documenti da parte di un procuratore i cui poteri non siano riportati nel Registro delle Imprese, dovrà essere prodotta la procura in originale o in copia autentica.

In caso di partecipazione in Consorzio stabile lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, dovrà essere prodotta copia della delibera dei consorziati (emessa di rispettivi organi deliberativi) dalla quale si evinca la decisione di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 50/2016, già costituiti, copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato collettivo speciale del R.T.I. e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del R.T.I. o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011).

In caso di ricorso al cd. 'avvalimento', ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione e della utilizzazione dei mezzi tecnici e/o economici per l'esecuzione dell'appalto, deve essere presentata, a pena di esclusione, la documentazione indicata nel precedente paragrafo 2.3 del presente Documento descrittivo.



Si precisa che in caso di certificazioni/attestazioni etc. rilasciate in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.

5. PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE

Allo scadere del termine di presentazione delle Domande di partecipazione, Arexpo S.p.A. procederà all'espletamento della prima fase (prequalifica) della presente procedura nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Bando di gara, oltre che nel presente Documento descrittivo.

In particolare, si procederà alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi, della completezza e della regolarità formale della documentazione presentata, nonché del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica prescritti dal Bando di gara.

Pertanto, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la "*par condicio*" fra i concorrenti e nell'interesse di Arexpo S.p.A., il concorrente, conformemente a quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016, verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo PEC, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione presentata nel plico, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, applicandosi altresì la sanzione pecuniaria come quantificata e secondo le modalità previste nel bando di gara.

Si precisa che il concorrente dovrà produrre, unitamente alla documentazione necessaria per la regolarizzazione, documentazione attestante l'intercorso pagamento.

L'omesso pagamento entro il termine assegnato comporterà l'esclusione dalla gara.

In caso di plurime dichiarazioni incomplete/irregolari/mancanti, si applicherà un'unica sanzione solo ove le stesse afferiscano alla condotta della medesima impresa.

Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, Arexpo S.p.A. procederà alla sua esclusione e non applicherà alcuna sanzione.



Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, verrà richiesto al concorrente la regolarizzazione entro un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine in assenza di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura.

Arexpo S.p.A. procederà alla esclusione dei concorrenti la cui documentazione risulti non conforme alle prescrizioni del Bando di gara e del presente Documento descrittivo o che risulti carente, sulla base delle dichiarazioni presentate, di uno o più dei requisiti richiesti.

Al termine delle attività di prequalifica effettuate si procederà alla formulazione dell'elenco dei candidati ai quali inoltrare la Lettera di invito relativa alla seconda fase della presente procedura.

Salva la riserva di effettuare verifiche a campione nel corso della prima fase della procedura, nel corso della seconda fase della procedura e come meglio sarà specificato nella Lettera di invito, Arexpo S.p.A. procederà ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti dichiarati e, comunque, di quelli minimi richiesti, in ragione di quanto stabilito agli artt. 32, comma 7, e 85 del D.lgs. n. 50/2016.

A tali fini, si procederà alla verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica, mediante le banche dati di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 (Banca dati nazionale degli operatori economici, se istituita, ovvero Banca dati AVCPass); in difetto, si procederà alla richiesta formale a ciascun candidato interessato.

Il candidato dovrà far pervenire ad Arexpo S.p.A., entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della relativa comunicazione di richiesta, un plico chiuso, con le modalità di cui al precedente paragrafo 3, recante la seguente dicitura: ***“Procedura ristretta, in un unico lotto, per l'affidamento della ideazione, dello sviluppo e della gestione di un progetto di “Rigenerazione Urbana” dell'Area ex Expo Milano 2015 a supporto di Arexpo S.p.A. – Documentazione a comprova dei requisiti”***, contenente la documentazione a comprova della sussistenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto III.1.2) del Bando di gara, e dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.1.3) del Bando di gara, anche ai fini dell'operatività del meccanismo di riduzione dei candidati qualificati (“forcella”) sopra prevista.



Più in particolare il candidato dovrà produrre la predetta documentazione a comprova mediante una delle seguenti modalità alternative:

A) relativamente al requisito dichiarato in Domanda di partecipazione ed inerente il punto III.1.2), lettera a), del Bando di gara, in alternativa:

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal dichiarante; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 resa dal legale rappresentante del candidato;

ovvero

- copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari di cui al punto III.1.2, lettere a) e c), del Bando di gara con indicazione del punto specifico dal quale sia possibile evincere in maniera esplicita la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, in formato pdf.;

ovvero

- copia delle fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del candidato; ove la causale non sia chiara e/o esplicita a dimostrare il fatturato specifico dichiarato, il candidato potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono, in formato pdf;

B) relativamente al requisito dichiarato in Domanda di partecipazione ed inerente il punto III.1.2), lettera b), del Bando di gara:

- copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativo all'esercizio finanziario di cui al punto III.1.2, lettera b), del Bando di gara, in formato pdf.;

C) relativamente al requisito dichiarato in Domanda di partecipazione ed inerente il punto III.1.2), lettera c), del Bando di gara:



- copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativo all'esercizio finanziario di cui al punto III.1.2, lettera b), del Bando di gara, in formato pdf., con indicazione del punto specifico dal quale sia possibile evincere in maniera esplicita l'ammontare complessivo degli asset immobiliari (propri o *under management*);

D) relativamente al requisito dichiarato in Domanda di partecipazione ed inerente il punto III.1.3), lettere b), c) e d), del Bando di gara (sia servizi/iniziative analoghi/e, sia "iniziativa di punta"), in alternativa:

- produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attestino in modo dettagliato e compiuto le prestazioni eseguite dal candidato a proprio favore - con indicazione dei relativi valori (SLP) ed importi e date coerenti con la misura (importo) e la tipologia dei servizi/iniziative e le ulteriori informazioni di dettaglio dichiarate in sede di partecipazione, in formato pdf; tali documenti devono essere sottoscritti dall'Amministrazione o dal privato dichiarante; qualora non prodotti in originale, i certificati e le dichiarazioni dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 resa dal legale rappresentante del candidato;

ovvero

- copia dei contratti stipulati, con allegata copia delle fatture quietanzate, dai quali si evinca la tipologia dei servizi/iniziative resi/e, i relativi valori (SLP) ed importi e date, coerenti con la misura (importo) e la tipologia dei servizi/iniziative e le ulteriori informazioni di dettaglio dichiarate e richiesti dal Bando di gara, in formato pdf; qualora non prodotti in originale, i contratti le fatture dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 resa dal legale rappresentante del candidato;

Si invita il candidato a controllare la corrispondenza tra il fatturato specifico indicato nel DGUE e quello risultante dai documenti prodotti a comprova dello stesso, di cui al presente paragrafo.

All'esito delle verifiche, anche a campione, del possesso dei requisiti minimi richiesti e della documentazione a comprova presentata a tali fini, si procederà alla esclusione dalla gara del candidato che non risulti in possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla presente gara.



6. SPEDIZIONE DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE AI CANDIDATI AMMESSI

La Lettera di invito a presentare l'offerta sarà spedita da Arexpo S.p.A. a tutti i concorrenti ammessi, in possesso, sulla base delle dichiarazioni presentate dei requisiti di partecipazione.

Si precisa che, secondo quanto sarà meglio indicato nella Lettera di invito, sino al momento della presentazione dell'offerta sarà ammessa la modifica delle unità concorrenti prequalificate, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i concorrenti prequalificati ed invitati quali imprese singole potranno presentare offerta anche quali mandatarî (capogruppo) di un R.T.I. con uno o più operatori economici mandanti in possesso dei requisiti minimi prescritti dal Bando di gara;
- i concorrenti prequalificati ed invitati quali R.T.I., ferma restando la immodificabilità dell'impresa mandataria (capogruppo), possono modificare la propria compagine soggettiva presentando offerta con uno o più operatori economici mandanti in possesso dei requisiti minimi prescritti dal Bando di gara in aggiunta/sostituzione degli operatori economici mandanti prequalificati, sempre che la modifica non risulti preordinata a sopperire ad una carenza intervenuta *medio tempore* o esistente *ab origine*;
- i concorrenti prequalificati ed invitati quali imprese singole non potranno presentare offerte quali mandanti di un R.T.I. con altra impresa singola già prequalificata ed invitata o di un R.T.I. già prequalificato ed invitato.

Si precisa che, in sede di presentazione dell'offerta, tutte le nuove imprese mandanti dovranno produrre tutta la documentazione prescritta dal Bando di gara e dal presente Documento descrittivo ai fini della qualificazione dei concorrenti da invitare a presentare offerta.

Fermo restando quanto previsto nel Bando di gara e nel presente Documento descrittivo, l'ulteriore documentazione da presentare in sede di offerta, le modalità di presentazione dell'offerta medesima, per i concorrenti ammessi e successivamente invitati, nonché il procedimento di aggiudicazione, saranno meglio specificati nella Lettera di invito.

Con la Lettera di invito sarà richiesta la presentazione delle offerte (offerta tecnica ed offerta economica), previa consultazione di una Data Room funzionale a fornire tutte le informazioni – in possesso di Arexpo S.p.A. – utili all'elaborazione delle stesse.



In tale fase, peraltro, anche in ragione di quanto previsto all'art. 165, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, Arexpo S.p.A. potrà indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità; conseguentemente, Arexpo S.p.A. avrà quindi la facoltà, a seguito della consultazione con detti operatori economici, di modificare gli atti di gara, adeguando gli stessi, nonché concedendo una proroga del termine ultimo di presentazione delle offerte non inferiore a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati.

Peraltro, salva ogni precisazione ed ulteriore indicazione che verrà prescritta nella Lettera di invito:

- l'offerta tecnica dovrà contenere una proposta preliminare dei documenti progettuali, quali:
 - il Masterplan per la "Rigenerazione Urbana" dell'intera Area ex Expo Milano 2015, comprensivo del piano di sviluppo del "Parco della Scienza, del Sapere e dell'Innovazione", comprensivo dello Human Technopole e del Campus delle Facoltà scientifiche dell'Università Statale di Milano, nonché del piano di valorizzazione e di dismissione delle aree non oggetto di concessione di cui alla Fase 2);
 - il Piano economico e finanziario (Business Plan) dello sviluppo complessivo dell'intera Area ex Expo Milano 2015;
 - il Piano economico e finanziario (Business Plan) di progetto per la parte di competenza del concessionario;
- l'offerta economica dovrà rispettare, pena l'esclusione dalla gara, i vincoli in ordine alle basi d'asta.

Resta fermo che Arexpo S.p.A. si riserva la facoltà di non spedire le Lettere di invito, nonché di sospendere, revocare o annullare la procedura, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.

7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, in ragione di



quanto segue e secondo i criteri e le modalità che saranno stabilite nella Lettera di invito, nel rispetto della seguente griglia:

Criterio	Punteggio massimo
punteggio tecnico	70
punteggio economico	30
Totale	100

Saranno esclusi dalla presente procedura i concorrenti che non rispetteranno i seguenti vincoli sulle basi d'asta:

- a) in relazione al corrispettivo per le attività oggetto della Fase 1) di cui al precedente paragrafo 1, la base d'asta al ribasso è pari ad Euro 3.000.000,00= (tremilioni/00), oltre IVA, oneri per la sicurezza pari a zero;
- b) in relazione all'importo del canone concessorio da riconoscere in favore di Arexpo S.p.A., per il rapporto di cui alla Fase 2) di cui al precedente paragrafo 1, la base d'asta al rialzo sarà determinata nella Lettera di invito.

Le offerte anormalmente basse saranno valutate nella seconda fase ad inviti, ai sensi dell'art. 97 D.lgs. n. 50/2016.

Arexpo S.p.A. si riserva il diritto di: a) non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il Contratto Quadro anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, fermo restando quanto previsto dal Documento descrittivo del presente Bando di gara, nonché, per quanto di competenza, dalla Lettera di invito a presentare offerta e relativi allegati.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI

8.1 Rimborso spese di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla GURI del Bando di gara sono rimborsate ad Arexpo S.p.A. dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; rimane inteso che Arexpo S.p.A. renderà noto



all'aggiudicatario, nella comunicazione di aggiudicazione, l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al Bando medesimo.

8.2 Trattamento dei dati personali

I dati personali richiesti dalla stazione appaltante per finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.

I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari.

Titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante di Arexpo S.p.A.; in relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003 e, in particolare, avuto notizia per effetto della presente informativa dell'esistenza presso la stazione appaltante dei dati personali e delle finalità del trattamento operato sui medesimi, possono richiedere che tali dati vengano comunicati in forma intelligibile, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed all'utilizzo per fini pubblicitari o promozionali.

8.3 Codice Etico – Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. N. 231/2001

L'aggiudicatario della procedura dovrà dichiarare di conoscere il Modello 231/01 ed il Codice Etico di Arexpo S.p.A., predisposti in attuazione del Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e pubblicati sul sito web <http://www.arexpo.it>, di accettarne i principi e dovrà obbligarsi ad osservarne le norme e le regole comportamentali, oltre alle leggi ed ai regolamenti vigenti.



8.4 Trasparenza

Salvo quanto altro previsto dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, tutti gli atti della presente procedura, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 del medesimo D.lgs. n. 50/2016, ovvero secretati, sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Società trasparente", anche ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 33/2013.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del Codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica.

È inoltre pubblicata la composizione della Commissione giudicatrice (II fase della procedura) ed i curricula dei suoi componenti.

9. ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Documento descrittivo i seguenti allegati:

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione
- Allegato 2 – DGUE
- Allegato 3 – Modello di dichiarazione di avvalimento
- Allegato 4 – Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000